COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro-Urbino)

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE P.T.P.C. 2016 – 2018

N.04/2016

Ai Dirigenti Al coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6 All'Ufficio Appalti e Contratti

Sede

Oggetto: Misura di regolamentazione

"Obbligatorietà della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. sia per i dirigenti dell'Ente

che per la coordinatore dell'A.T.S. n 6 -

Dal 1° novembre 2015 è operativa, presso il Comune di Fano, la CUC - Centrale Unica di committenza, a seguito di apposita convenzione ex art. 30 del Tuel e dell'art. 33, comma 3 bis del d.lgs n. 163 del 2006 (riferimento, per il Comune di Fano, Ente capofila all'atto deliberativo del C.C. n. 219 del 22.12.2014, esecutivo). La convenzione è stata sottoscritta dai sindaci dei Comuni di Cartoceto, Fano, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

A seguito delle modifiche introdotte al Codice dei Contratti, dall'art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto da tale articolo, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. La disposizione in questione ha, infatti, previsto che "all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: ...b) le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse". AI Comuni aderenti alla CUC resta la facoltà di procedere autonomamente anche per le forniture e gli acquisti avvalendosi del MEPA e delle CONVENZIONI CONSIP, fermo restando l'obbligo, una volta perfezionato l'iter di individuazione del contraente di comunicare da parte degli stessi:

- all'ufficio unico della CUC, costituito presso il Comune di Fano, gli estremi dell'atto di affidamento diretto, l'oggetto, l'importo, il soggetto affidatario.

I dirigenti del Comune di Fano ed il Coordinatore dell'ATS n. 6 devono obbligatoriamente rendere tale comunicazione anche all'Organismo interno di controllo successivo sugli atti del Comune, con invio dei predetti dati all'ufficio controllo di gestione del Comune di Fano.

Al riguardo, si precisa che sussiste il divieto di procedere con:

- l'artificioso frazionamento dell'affidamento per non superare il limite di valore fissato dalla legge,
- l'elusione della procedura di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006
- la mancata o insufficiente motivazione dell'atto.

fermo restando tutte le responsabilità derivanti ed anche quella di tipo disciplinare, come previsto dalla legge n. 190 del 2012

Il responsabile locale anti corruzione

F.to Dr.ssa Antonietta Renzi